



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 123 del 06.10.2009

L' AMMINISTRAZIONE MANTIENE L'IMPEGNO ASSUNTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

AMIANTO: OPERATIVO IL "FOCAL POINT"

IMPORTANTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Come i colleghi certamente ricorderanno, nello scorso mese di luglio ci sono state due successive riunioni con il Sottosegretario Cossiga dedicate al "problema amianto", la prima in data 3 (si veda il Notiziario n. 95) e la seconda in data 29 (si veda il Notiziario n. 107), entrambe richieste dal Sindacato.

Il problema è ben noto agli interessati: dopo l'estensione ai lavoratori pubblici, operata dalla legge 326/2003, dei benefici previdenziali e dopo la direttiva di Segredifesa n. 1183 del 26.04.2005 per la presentazione da parte dei lavoratori delle istanze per il rilascio dei curricula, è stata insediata una apposita Commissione ministeriale che ha esaminato le n. 6900 domande pervenute, con esito favorevole per i due terzi (n. 4489) e negativo per il restante terzo (n. 2411), effetto questo dovuto alla applicazione dei criteri prescelti (profilo professionale e analisi dei siti).

Altrettanto nota dovrebbe essere la posizione di FLP DIFESA.: per quanto ci riguarda, il criterio da prendere in considerazione non poteva che essere quello della reale esposizione alla sostanza nociva, indipendentemente dal profilo professionale del lavoratore: perché un operatore amministrativo non può ottenere i benefici previdenziali a parità di esposizione all' amianto rispetto ad altri profili? Perché non si vuole dare le stesse opportunità ai lavoratori pubblici rispetto a quelli privati con identica esposizione?

A queste domande, ripetutamente proposte dal Sindacato nelle riunioni con il Sottosegretario, l'Amministrazione non ha ancora risposto in modo soddisfacente; in particolare, non ha raccolto la nostra richiesta di emanare una specifica direttiva per la rivisitazione dei criteri per il rilascio dei curricula.

Gli unici risultati di quei due confronti sono stati: la disponibilità dell' Amministrazione a riesaminare le istanze che hanno avuto esito negativo, ma solo previa richiesta degli interessati corredata da idonea certificazione probatoria; la previsione di un "focal point" in sede tecnica che dovrà seguire l'evoluzione della problematica.

In relazione a quanto precede, vi informiamo che, con nota del 29 u.s. che alleghiamo in copia al presente Notiziario, il **Gabinetto del Ministro ci ha comunicato che è finalmente "operante presso Stamadifesa un focal point incaricato, tra l'altro, di coordinare le attività connesse alle visite ispettive dell'INAIL presso gli Enti della Difesa", a cui è anche affidato il compito di "seguire le evoluzioni della materia" e di relazione periodicamente al Gabinetto "sugli sviluppi dell'argomento".**

Finalmente un impegno portato a termine, e di questo diamo volentieri atto all'Amministrazione, da cui però attendiamo altre risposte rispetto alle cose che abbiamo chiesto, in particolare sui "criteri".

Proprio a tal riguardo, vi trasmettiamo in allegato una **interessante sentenza emanata qualche mese dalla Corte di Cassazione (Sez Penale III n. 10527 del 10.03.2009)** che, tra le altre cose, **afferma il principio che la protezione dei lavoratori dal rischio amianto, oltre che nei casi di utilizzazione, trasformazione e smaltimento della sostanza, va attuata per qualunque altra attività lavorativa che comporti una esposizione al rischio specifico.**

Fraterni saluti a tutti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



Ministero della Difesa

GABINETTO DEL MINISTRO

Prot. n. APC/ 42246 111.12.5

Roma, li

29 SET. 2009

Allegati _____

OGGETTO: *Benefici previdenziali per i lavoratori dell'amianto.*

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Seguito: lettera prot. n. APC/34403 del 30.7.2009

Ad integrazione del comunicato stampa del 29 luglio 2009, trasmesso con la lettera cui si fa seguito, si rappresenta che, in relazione alla problematica in oggetto indicata, è operante presso Stamadifesa un "focal point", incaricato, tra l'altro, di coordinare le attività connesse alle visite ispettive dell'INAIL presso gli Enti della Difesa e di seguire le evoluzioni della materia.

Il predetto S.M.D. dovrà relazionare periodicamente a questo U.G. sugli sviluppi dell'argomento, sui cui esiti, pertanto, si fa riserva di notizie.

D'ordine
IL VICE CAPO DI GABINETTO
(Dirig. Gen. Datt. Claudio CRISCUOLO)

C. Criscuolo



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE TERZA PENALE
Sentenza n.10527 del 10 marzo 2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPO Ernesto – Presidente
Dott. CORDOVA Agostino – Consigliere
Dott. GENTILE Mario – Consigliere
Dott. MARMO Margherita – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.V.A., nato il (OMISSIS);

Avverso la Sentenza Tribunale di Castrovillari, emessa il 17/03/08;

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per Rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. Donadio Michele, difensore di fiducia del ricorrente.

Fatto

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza emessa il 17/03/08, fra l'altro, dichiarava V.V.A. responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 5 e 50 e lo condannava alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda; pena interamente condonata.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva.

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato in esame;
2. che la decisione impugnata, comunque, non era congruamente motivata quanto alla sussistenza della responsabilità penale dell'imputato.

Trattavasi di capannoni adibiti a ricovero di macchinari e/o attrezzi agricoli; nonchè a ricovero di animali da allevamento, nei quali non veniva svolta attività lavorativa, con conseguente non applicabilità della normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 03/02/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

Il ricorso è infondato.



Il Tribunale di Castrovillari ha congruamente motivato in ordine ai punti fondamentali della decisione.

In particolare risulta accertato, mediante esame analitico, puntuale ed esaustivo del quadro probatorio acquisito al processo, che V.V., quale rappresentante legale della Vulnera srl - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - nell'ambito di attività aziendale svolta presso tre capannoni ubicati come in atti, con copertura in amianto, aveva violati gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, art. 5, lett. b), c), d), e) e g), violazioni punite ai sensi dell'art. 50, cit. D.Lgs. (**norme ora riprodotte nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262 dettate in materia di protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto**).

In particolare il V. aveva omissis:

- 1) di informare i dipendenti circa i rischi specifici dovuti all'esposizione all'amianto;
- 2) di consentire ai dipendenti di verificare, mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela e di sicurezza;
- 3) di fornire ai dipendenti i necessari mezzi di protezione connessi al rischio specifico cui erano esposti;
- 4) di provvedere ad adeguato addestramento dei dipendenti all'uso di mezzi individuali di protezione;
- 5) di pretendere da parte del medico competente (mai nominato) l'osservanza degli obblighi previsti dalla citata normativa.

Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, delle contravvenzioni come contestate al capo a) della rubrica.

Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate perchè in contrasto con quanto accertato e congruamente motivata dal giudice del merito.

Sono, altresì, errate in diritto perchè in contrasto con i parametri normativi di cui alla citata disciplina D.Lgs. n. 277 del 1991, ex art. 5 (ora riprodotta nel D.P.R. n. 81 del 2008, artt. 257, 258, 259 e 262).

In particolare va disatteso l'assunto difensivo principale secondo cui - trattandosi di capannoni ove non si svolgeva attività di utilizzazione, trasformazione o smaltimento di amianto - non si applicava la normativa di cui al D.Lgs. n. 277 del 1991, nella parte attinente alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.

Al riguardo va ribadito ed affermato che nella materia de qua, sono soggette a protezione tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Consegue, perciò, che in dette attività sono comprese non solo quelle in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto, ma anche quelle che si svolgono con modalità tali da comportare rischi di esposizione alle polveri di amianto o di materiale contenente amianto; come nella fattispecie in esame conforme Cass. Sez. 3^a, Sent. n. 9515 del 07/09/2000.

Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da V.V. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2009